

OGGETTO: Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2009. Proroga erogazione *una tantum* voucher integrativi ex D.G.R. 31 luglio 2007, n. 607 al 30/06/2009. Deroga disciplina della sospensione dei lavoratori socialmente utili nelle ASL ai fini della stabilizzazione occupazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

VISTO il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 recante “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”;

VISTO il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 recante “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 45 legge 144/1999”;

VISTO il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all’articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO in particolare, l’articolo 7 del d.lgs. 81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTA la D.G.R. 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l’impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall’articolo 2 del d.lgs. 81/2000;

VISTA la l.r. 22 luglio 2002, n. 21 recante “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro”;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2007 n. 607, avente ad oggetto: “L.R. 21/2002, prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007”;

VISTA la D.G.R. 18 ottobre 2005, n. 890 concernente “Misure per l’avvio del percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili da parte delle ASL, Enti dipendenti e collegati ed Enti Locali della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. D4231 del 16/11/2007, recante “Disciplina dell’istituto delle sospensioni dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 e del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81”, dove si stabilisce, in particolare, che:

“i lavoratori impegnati in ASU potranno usufruire della condizione di sospensione dai progetti per una durata non superiore ai 12 mesi complessivi. [...] Qualora la durata complessiva della sospensione dalle ASU si protragga oltre i 12 mesi, il lavoratore decadrà automaticamente dalle liste dei soggetti di cui all’art. 1 del Dlgs 81/2000 e alla DGR 1799/2000 [...]”;

CONSIDERATO che, in coerenza con le disposizioni contenute nella succitata D.G.R. 890/2005 e nel P.O. 2007/2009 di cui alla DGR n. 410/2007, le ASL del Lazio hanno predisposto i piani per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

RITENUTO necessario, al fine di permettere l’attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL, autorizzare una deroga al termine di 12 mesi previsto per la durata massima del periodo di sospensione per quei lavoratori socialmente utili impegnati con contratti a tempo

determinato nei suddetti Enti, stabilendo una proroga della stessa sospensione per ulteriori 6 (sei) mesi, senza che intervenga la cancellazione dalle liste. In ogni caso, la suddetta proroga non potrà andare oltre il 30/06/2009;

CONSIDERATO inoltre che la Regione Lazio, con l'approvazione della succitata D.G.R. 607/2007 ha stabilito, tra l'altro, che "l'erogazione, secondo le modalità ed ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 81/2000, del cofinanziamento regionale per il pagamento dell'integrazione mensile del 50% dell'ASU, spettante ai lavoratori socialmente utili, per un importo che non superi i 200 euro mensili a lavoratore utilizzato, a favore di quei lavoratori che non hanno mai beneficiato, alla data del 31 dicembre 2007, di alcun trattamento integrativo. Tale cofinanziamento regionale, finalizzato all'avvio di concreti percorsi di stabilizzazione da parte degli Enti utilizzatori, verrà erogato per un periodo non superiore ad un anno di utilizzazione".

CONSIDERATO che, con la medesima D.G.R., la Regione Lazio ha previsto anche, all'interno di un progetto di un concreto percorso occupazionale della durata massima di un anno, la possibilità di una eventuale partecipazione del lavoratore ad attività formative propedeutiche alla stabilizzazione occupazionale, per le quali il cofinanziamento regionale dell'integrazione mensile è da intendersi come "voucher" da utilizzare per la formazione stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della LR 21/2002;

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili n. D0828 del 22/02/2008 è stato approvato lo schema di domanda da mettere a disposizione dei lavoratori socialmente utili per accedere al cofinanziamento regionale così come disposto dalla succitata D.G.R. 607/2007, avviando così le procedure per la concessione dell'integrazione, da intendersi *una tantum*;

CONSIDERATO l'elevato numero di domande pervenute da parte dei lavoratori socialmente utili per accedere al cofinanziamento regionale tramite i suddetti voucher, che comporta la necessità di suddividere in due annualità i relativi impegni di spesa;

RITENUTO per questi motivi necessario prorogare, dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, il sostegno regionale tramite l'erogazione dei voucher secondo quanto disposto dalla medesima D.G.R. 607/2007;

VISTA inoltre la D.G.R. del 12 giugno 2007, n. 410, avente ad oggetto: "Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2007/2009 ai fini della prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della medesima legge, redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) determinazione degli incentivi economici al fine di favorire la stabilizzazione delle categorie svantaggiate, con particolare attenzione e priorità allo svuotamento del bacino LSU;
- b) definizione di programmi territoriali di intervento e verifica delle priorità occupazionali relativamente alle categorie svantaggiate, in accordo con Amministrazioni e parti sociali;
- c) differenziazione degli incentivi in riferimento agli obiettivi occupazionali, favorendo ove possibile la stabilizzazione nel pubblico ed il maggior numero di lavoratori da assumere;
- d) individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, cofinanziabile con risorse statali e comunitarie, nonché integrabile con altri programmi regionali, statali, e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale;

CONSIDERATO che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili previsti nel P.O. 2007/2009 di cui alla DGR n. 410/2007, nei limiti delle risorse disponibili, è riferito alle stabilizzazioni effettuate ed alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dover procedere alla soluzione del problema relativo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che svolgono la loro attività presso gli Enti interessati, anche prorogando al 30/03/2009 la scadenza entro la quale i lavoratori impegnati in attività socialmente

utili, ancora in utilizzo agli Enti, possono chiedere l'applicazione dell'incentivo *una tantum* per la fuoriuscita volontaria dai progetti (intervento 6.2.i del Programma Operativo di cui alla DGR n. 410 del 12/06/2007);

CONSIDERATA la necessità di impegnarsi a portare avanti il confronto con il Ministero del Lavoro in merito all'attivazione di nuovi progetti finalizzati alla stabilizzazione di LSU, con particolare riferimento ai settori della raccolta differenziata dei rifiuti, la sicurezza sul lavoro, le biblioteche e i servizi culturali, i consultori familiari;

RAVVISATA inoltre la necessità di confermare il sostegno regionale, dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, al pagamento degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 e che si impegnino nel perseguimento di possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia, al fine di realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

CONSIDERATO che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, accompagnate dalla richiesta del sostegno regionale, ai seguenti soggetti:

- Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili – Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Area 4Z/03;
- Agenzia Lazio Lavoro;
- Centro per l'impiego competente per territorio;
- Sedi INPS territorialmente competenti;

CONSIDERATO che le deliberazioni devono contenere l'impegno dell'ente utilizzatore al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e dal Programma Operativo di cui alla D.G.R. 410/2007, la Direzione Regionale Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili verificherà i percorsi di stabilizzazione attuati o programmati dagli Enti utilizzatori, sia per l'erogazione della copertura al 100% degli assegni di utilizzo (ASU), sia per sostenere eventualmente gli Enti attraverso misure diverse e/o integrative di politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO che i LSU per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale sono solo quelli già facenti parte, alla data del 31/12/2008, del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000;

RAVVISATA la necessità di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili di predisporre e stipulare apposita convenzione con l'INPS e porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari ai fini della attuazione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21;

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

DELIBERA

1. di confermare, al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU

ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei lavoratori socialmente utili nel corso del 2008 ovvero stabilizzino nel primo semestre 2009, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 30 giugno 2009, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili di verificare i percorsi di stabilizzazione attuati o programmati dagli Enti utilizzatori, sia per l'erogazione della copertura al 100% degli assegni di utilizzo (ASU), sia per sostenere eventualmente gli Enti attraverso misure diverse e/o integrative di politiche attive del lavoro;
3. di individuare i LSU, per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale, in quelli già facenti parte alla data del 31/12/2008 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000;
4. di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
 - Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili – Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Area 4Z/03;
 - Agenzia Lazio Lavoro;
 - Centro per l'impiego competente per territorio;
 - sedi INPS territorialmente competenti;
5. di prorogare al 30 marzo 2009 la scadenza entro la quale i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, possono chiedere l'applicazione dell'incentivo *una tantum* per la fuoriuscita volontaria dai progetti (intervento 6.2.i del Programma Operativo di cui alla DGR n. 410 del 12/06/2007);
6. di riferire il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui alla DGR n. 410 del 12/06/2007, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto stabilito nel Programma Operativo 2007/2009, alle stabilizzazioni effettuate ed alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;
7. di prorogare, dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, il sostegno regionale tramite l'erogazione, da considerarsi *una tantum*, dei voucher secondo quanto disposto dalla medesima D.G.R. 607/2007;
8. al fine di permettere l'attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL, di autorizzare una deroga al termine di 12 mesi previsto per la durata massima del periodo di sospensione per quei lavoratori socialmente utili impegnati con contratti a tempo determinato nei suddetti Enti, stabilendo una proroga della stessa sospensione per ulteriori 6 (sei) mesi, senza che intervenga la cancellazione dalle liste. In ogni caso, la suddetta proroga non potrà andare oltre il 30/06/2009;
9. di impegnarsi a portare avanti il confronto con il Ministero del Lavoro in merito all'attivazione di nuovi progetti finalizzati alla stabilizzazione di LSU, con particolare riferimento ai settori della raccolta differenziata dei rifiuti, la sicurezza sul lavoro, le biblioteche e i servizi culturali, i consultori familiari;
10. di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili di predisporre e stipulare apposita convenzione con l'INPS e di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari ai fini della attuazione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21;

11. di confermare all' Agenzia Lazio Lavoro la competenza in materia di istruttoria delle richieste di proroga delle attività socialmente utili per il periodo 1 gennaio 2009 - 30 giugno 2009, comprese quelle relative alla citata DGR 1799/2000;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.